



COPIA

# COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

## Verbale di deliberazione

## CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 del 29/06/2021

**Oggetto: Tariffe TARI anno 2021.-**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.30 in videoconferenza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere		s
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere	s	
Santoni Laura	consigliere	s	
Masini Giordano	consigliere	s	
Battistoni Francesco	consigliere	s	
Donatelli Irene	consigliere	s	
Barbini Annamaria	Consigliere	s	

Presenti 10      Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Battistoni dichiarandosi non d'accordo alla scelta politica di praticare la riduzione sulle bollette Tari del 9,02 a tutti i cittadini, invece di dare supporto alle aziende colpite dal covid.

Il Sindaco risponde che le imprese colpite dal covid saranno oggetto di riduzione Tari specifiche. Battistoni fa presente che altri Comuni hanno ridotto la Tari del 30% per le aziende.

Il Sindaco risponde che tutti i cittadini hanno lavorato bene nella gestione dei rifiuti e che tutti i cittadini nel 2020 hanno subito il covid. Aggiunge che la scelta viene anche successivamente all'informazione della concessione di finanziamenti specifici da parte dello Stato verso le aziende.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui sopra;

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**Considerato che** l'art.30 comma 5 del DL 41/2021 ha disposto il differimento per l'esercizio 2021 del termine per l'approvazione della deliberazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in seduta odierna, con cui è stato validato e approvato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, ammontante a complessivi € 98.580,00 redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate, il gettito previsto è di euro 108.356,00;

**Preso atto che** si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche con una riduzione media del 9,02% per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario di euro 98.580,00;

**Ritenuto** avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013 che consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 21/07/2020;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione

*degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.0, su n.10 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2021, le tariffe TARI avvalendosi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, come riportate nel prospetto che segue:

## PROSPETTO TARIFFE TARI 2021

N. COMP	Domestico residente			Domestico non residente		
	Tariffa 2020	% riduzione	tariffa 2021	Tariffa 2020	% riduzione	tariffa 2021
1	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
2	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
3	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
4	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
5	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
6 o più	1,56	9,02	1,419	1,56	9,02	1,419
<b>Categoria attività</b>				<b>Tariffa 2020</b>	<b>% riduzione</b>	<b>tariffa 2021</b>
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto, ecc				1,04	9,02	0,95
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi				1,04	9,02	0,95
Stabilimenti balneari				1,30	9,02	1,183
Esposizioni, autosaloni, magazzini, depositi				1,30	9,02	1,183
Alberghi con ristorante				2,08	9,02	1,892
Alberghi senza ristorante				2,08	9,02	1,892
Case di cura e di riposo				2,08	9,02	1,892
Uffici, agenzie studi professionali				2,08	9,02	1,892
Banche ed istituti di credito				2,08	9,02	1,892
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,				2,08	9,02	1,892
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze				2,08	9,02	1,892
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri,				2,08	9,02	1,892
Carrozzeria, autofficina, elettrauto				1,30	9,02	1,183
Attività industriali con capannoni di produzione				1,56	9,02	1,419
Attività artigianali di produzione beni specifici				2,08	9,02	1,892
Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub				2,08	9,02	1,892
Bar, caffè, pasticcerie				2,08	9,02	1,892
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e				2,08	9,02	1,892
Plurilicenze alimentari e/o miste				2,08	9,02	1,892
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio				2,08	9,02	1,892
Discoteche, night club				1,30	9,02	1,183
Domestico pertinenziale				1,30	9,02	1,183

2. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
3. di stabilire che il versamento della TARI 2021 dovrà avvenire in 2 rate con le seguenti scadenze: 1° rata 30.09.2021 - 2° rata 30.11.2021;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile del servizio  
*F.to Pifferi Alessandro*

---

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000  
Il Responsabile di Ragioneria  
*F.to Pifferi Alessandro*

---

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente  
Pellegrini Cinzia*

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/07/2021** al **03/08/2021** al n. **380** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 19/07/2021  
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2021 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **29/07/2021**

*F.to Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dott. Mariosante Tramontana*

*Li .....*

---

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993